

Lecce-Napoli, 21 maggio 2020

All'Associazione Nazionale Presidi (ANP)
pec. **anp@pec.net**

e per conoscenza:

Al Ministro dell'Istruzione Pubblica
pec. **urp@postacert.istruzione.it**

All'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
pec. **autoritagaranteinfanzia@pec.it**

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
pec **protocollo@pec.anticorruzione.it**

OGGETTO:

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA ENI E ANP - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DISCENTI MINORI E ADOLESCENTI (CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO) - ILLEGITTIMITÀ PER GRAVI OMISSIONI INFORMATIVE DI ENI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE CLIMATICA E AMBIENTALE (UNFCCC E CONVENZIONE DI AARHUS) DEI DOCENTI, DEI LORO DISCENTI E DELLE FAMIGLIE DEI DISCENTI. - INACCETTABILITÀ PEDAGOGICA DEGLI ARGOMENTI DI ANP SUI "MAESTRI" DELL'INSEGNAMENTO AMBIENTALE.

CONSEQUENTE DIFFIDA

- **ad adempiere ai doveri di verità, verso Studenti e famiglie, in tema di cambiamenti climatici e di identificazione delle responsabilità climalteranti, come previsto dall'UNFCCC;**
- **a ripristinare la deontologia docente;**
- **a garantire la formazione completa in tema di sostenibilità, sulla base dei 17 SDGs ONU 2030;**
- **a ripristinare il diritto all'istruzione dei minori e adolescenti secondo le migliori e imparziali conoscenze scientifiche disponibili, come richiesto dall'Accordo di Parigi sul clima;**
- **a eliminare il "materiale didattico" prodotto col logo congiunto ENI/ANP, perché messaggio di sponsorizzazione e pubblicità nelle scuole, parziale, incompleto, diseducativo.**

I sottoscritti Prof. Avv. Michele Carducci (CRDMHL63P22E506Z), Avv. Raffaele Cesari (CSRRFL69D18E815E) e Avv. Luca Saltalamacchia (CSLTLCU73M13F839L), in qualità di componenti della Rete "*Legalità per il clima*" (www.giustiziaticlimatica.it) nonché per conto dei 66 istanti indicati in allegato, nella loro qualità di genitori, docenti e rappresentanti di organizzazioni della società civile, ai sensi dell'art. 119 Cost.,

rappresentano quanto segue.

1.

In data 24/12/2019 (<https://www.anp.it/il-futuro-non-aspetta-la-formazione-anp-dirscuola-eni-sostenibilita-e-ambiente-allinterno-delleducazione-civica/>), ma con ufficializzazione della notizia solo in data 21/1/2020, l'Associazione dei presidi (ANP) ha stipulato, sotto l'egida del Ministero della pubblica istruzione, un accordo con la società commerciale ENI SpA, avente ad oggetto l'affidamento di una serie di incontri formativi dei docenti delle scuole sui temi del

cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale, nonché dell'efficienza energetica, dei rifiuti e delle bonifiche ambientali.

2.

Il programma è stato avviato come attuazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019, con la quale è stato introdotto, a far data dall'anno scolastico 2020/2021, *“l'insegnamento dell'educazione civica, comprensivo dell'educazione ambientale, nelle scuole di ogni ordine e grado in Italia”*.

3.

Il ciclo di incontri si è concluso e sono stati pubblicati i materiali utilizzati da ENI sul sito <https://www.anp.it>, con una serie di documenti recanti il logo congiunto ANP/ENI

4.

La scelta di tale affidamento ha sollevato un dibattito pubblico che ha visto coinvolti insegnanti, docenti, famiglie nonché autorevoli organizzazioni a tutela dell'ambiente.

5.

Le principali perplessità sollevate sono state cinque:

a) assenza di criteri precostituiti, trasparenti e verificabili nella selezione del soggetto formatore, individuato senza alcun dibattito con i docenti, le famiglie degli alunni e la società civile, dato che la formazione sull'ambiente, contenendo appunto informazioni ambientali, rientra nella disciplina dell'art. 6 dell'UNFCCC, ratificata dall'Italia con legge n. 65/1994, e della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con legge n. 108/2001, sul dovere che le informazioni siano *«precise, complete e aggiornate»* e deve dunque soggiacere, per qualsiasi soggetto pubblico o privato, a requisiti non solo di pubblicità e accessibilità completa e onnicomprensiva, del tutto ignorati e violati dall'ANP, ma anche di "migliore scienza", come indicato dall'Accordo di Parigi del 2015 sul clima;

b) forma implicita di pubblicità nelle scuole di ENI SpA, notoria impresa produttiva di esternalità negative sull'ambiente (in ragione della sua attività estrattiva fossile, inquinante e climalterante), legittimata dall'ANP a presentarsi ai docenti in una paradossale veste di "buon esempio" formativo proprio sulle conseguenze di quelle esternalità negative da lei prodotte, appunto inquinamento, cambiamento climatico, degrado ambientale;

c) conflitto di interessi di ENI verso le scuole, dato che lo Statuto dell'impresa ne afferma la natura giuridica di ente a soli fini di lucro e non contiene alcuna previsione di finalità formativa pubblica verso docenti, scuole, famiglie e studenti;

d) conseguente verosimile "tendenziosità" della prestazione informativa/formativa del soggetto privato, che deve pur sempre agire, per vincolo di Statuto sociale, a esclusivi fini di lucro, anche nella forma indiretta dell'attività gratuita;

e) causa effettiva dell'accordo ANP-ENI nella sponsorizzazione di quest'ultima nelle scuole.

6.

In data 24/01/2020, l'Associazione dei Presidi si è sentita in obbligo di replicare pubblicamente con il seguente comunicato stampa (<https://www.anp.it/il-futuro-non-aspetta-il-comunicato-stampa-anp/>): *«Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Kyoto Club e Legambiente hanno espresso pubblicamente preoccupazione per l'iniziativa “Il Futuro non aspetta” recentemente avviata da ANP ed ENI e finalizzata alla formazione di docenti per fornire loro – a titolo gratuito – competenze aggiornate per fare fronte alle nuove esigenze didattiche previste dalla legge 92/2019 che ha reintrodotta l'insegnamento della “educazione civica”. Tale preoccupazione non ha ragion d'essere. Durante i seminari, come potrà constatare chiunque voglia seguire sul nostro sito la diretta streaming del prossimo 28 gennaio, si parlerà con grande competenza e rigore scientifico di cambiamento climatico, di efficienza energetica, di rifiuti e di bonifiche ambientali. Il tutto in un'ottica critica, lasciando al libero giudizio dei docenti la valutazione di*

cosa è più opportuno insegnare. L'ANP è disponibile ad ascoltare e a mettere in atto analoghe proposte formative in collaborazione con Greenpeace, Legambiente, Kyoto Club e con altri soggetti in grado di fornire alla scuola italiana competenze di alto livello, scevre da qualsiasi condizionamento ideologico. Il presupposto culturale e deontologico che ci guida da sempre è che la scuola è, e deve rimanere, un ambiente inclusivo e non divisivo. Legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona sono da sempre i pilastri sui quali poggia la filosofia del nostro modo di "fare scuola"».

7.

A tale comunicato, hanno fatto seguito dichiarazioni e interviste del Presidente dell'Associazione, il quale ha supportato ulteriormente le argomentazioni a favore di ENI, sostenendo che proprio la sua esperienza di soggetto produttivo di esternalità negative (dunque di inquinamento, degrado ambientale, climalterazione) rafforzerebbe la sua autorevolezza a insegnare ai docenti i temi della sostenibilità.

In particolare, merita di essere richiamata l'intervista del 28/1/2020, rilasciata dal Presidente ANP ad "Altraeconomia", dove, in tema di "bonifica e lotta a inquinamento", il Presidente qualifica ENI «maestra perché probabilmente ha inquinato molto» e quindi «ha sviluppato delle competenze per contrastare l'inquinamento».

In poche parole, stando all'ordito logico del Presidente dell'Associazione, la "grande competenza" e il "rigore scientifico" di ENI, come "maestra" in tema di contrasto all'inquinamento, risiederebbero nel suo vissuto di soggetto inquinante e climalterante, produttivo di esternalità negative sull'ambiente.

Sembrirebbe questo, per ANP, il valore aggiunto "di qualità competitiva" di ENI su altri formatori in tema di ambiente.

ENI, a tale inverosimile argomentare del Presidente ANP, non ha avvertito il minimo dovere, etico e costituzionale, di rettificare o precisare nulla, a garanzia della credibilità della propria funzione "docente". Col silenzio, ha avallato l'inverosimile paralogismo del Presidente di ANP.

Stando dunque ad ANP ed ENI, l'esperienza di chi crea un problema ne suffragherebbe, con "grande competenza" e "rigore scientifico", l'esemplarità nell'insegnamento: è come dire che la "grande competenza" e il "rigore scientifico" in tema, per esempio, di diritto alla vita (com'è noto, di pari dignità costituzionale del diritto alla salute e all'ambiente salubre, evocati da ANP) andrebbero riconosciuti, come valore aggiunto, all'esperienza di chi quel diritto alla vita (alla salute e all'ambiente salubre) ha contribuito a ledere o comunque a offendere, promuovendolo a "maestro" sul tema.

L'argomento si commenta da solo non solo per la sua palese illogicità e inaccettabilità pedagogica, ma soprattutto per la sua incostituzionalità.

8.

Ma c'è di più. L'ANP e il suo Presidente invocano la "legalità" come faro del loro agire.

Ora, tale legalità non appare affatto soddisfatta nel caso in esame, per tre ragioni.

a) In primo luogo, va rimarcato il modo opaco e approssimativo di selezione del soggetto formatore. La formazione ambientale eroga un particolare tipo di informazione: quella ambientale e climatica, disciplinata dalle citate Convenzioni UNFCCC e Aarhus, che integrano la legalità italiana, come fonti speciali, in base all'art. 117 comma 1 Cost. Esse rendono effettivo uno specifico diritto della persona umana, riconosciuto e tutelato dagli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione italiana: il diritto all'informazione. Tale diritto, riguardo alle informazioni ambientali e climatiche, è pieno e incondizionato, ossia non solo riferito al "contenuto" e alle sue "fonti" (come riduttivamente sostenuto da ANP), ma esteso anche alla "identità" del soggetto informatore/formatore, soprattutto quando tale soggetto traduce la sua informazione/formazione in un'attività didattica finalizzata, attraverso i Docenti, a discenti, per di più minorenni. Com'è noto, in tema di informazione e formazione ambientale e climatica esistono istituzioni pubbliche legalmente e statutariamente

deputate a tale ruolo, nel soddisfacimento di tutti i requisiti sopra indicati: si tratta della RUS (Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile), dell'ASVIS (Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile), patrocinata, tra l'altro, dal Ministero dell'Ambiente, e dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Sono Istituzioni con tre caratteristiche che eliminano alla radice qualsiasi potenzialità, anche remota, di conflitto di interessi e di tendenziosità nella informazione/formazione, in quanto: - perseguono fini esclusivamente pubblici; - operano senza fini di lucro; - svolgono in via esclusiva attività di ricerca e formazione. Nessuno dei tre citati elementi è costitutivo di ENI. Allora perché ENI è stata scelta? Forse perché "maestra" nelle esternalità negative?

b) Come detto, ENI opera, per previsione del suo Statuto, a esclusivo fine di lucro: fine perseguibile non solo in forma diretta, ma anche indiretta ossia attraverso attività, che, ancorché prestate a titolo gratuito, producano comunque un ritorno di immagine e credibilità del "marchio" aziendale e ne favoriscano, di riflesso, il riconoscimento positivo nel mercato e tra i consumatori. Con queste premesse, del tutto evidenti e inconfutabili, l'accordo tra ANP ed ENI, ancorché pubblicizzato come intesa per la formazione, rintraccia la sua causa effettiva e concreta, in ragione della natura giuridica di ENI, nella sponsorizzazione di quest'ultima tra i docenti e le scuole, attraverso l'attività di formazione. L'accordo, pertanto, rappresenta un vero e proprio contratto di sponsorizzazione. È noto, infatti, che la pratica dei contratti di sponsorizzazione si è ormai diffusa ovunque come strategia delle imprese private di lucro per la conquista della c.d. "economia dell'immateriale". Nella "economia dell'immateriale", com'è altrettanto noto, rientrano proprio la cultura, la formazione e l'informazione. ENI, pertanto, non ha affatto agito disinteressatamente, ancorché abbia operato gratuitamente, giacché, grazie all'accordo con ANP, ha acquisito una posizione importante e ben visibile nella "economia dell'immateriale" della formazione su clima e ambiente nelle scuole, con un "ritorno di immagine" che aumenta il valore del "trademark" di ENI, cioè il valore economico associabile direttamente all'immagine e alla reputazione, spendibile poi a fini di lucro.

c) Il contratto di sponsorizzazione, avallato da ANP per valorizzare il "trademark" di ENI, è stato eseguito a discapito sia dei docenti che dei loro discenti, per di più minorenni, e delle famiglie di questi ultimi. Tutto ciò, oltre che moralmente deprecabile, è illegittimo per violazione dell'interesse superiore del minore, tutelato dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (resa esecutiva in Italia con legge 176/1991), del "sano sviluppo" di bambini e adolescenti, riconosciuto dall'art. 6 della medesima Convenzione, del diritto all'informazione imparziale e corretta, previsto dagli artt. 13 e 17 sempre della Convenzione.

9.

La superficialità con cui ANP invoca la "legalità" è poi aggravata dalla mancata considerazione delle informazioni che qualsiasi docente, o studente o genitore può reperire pubblicamente sulle attività di danno all'ambiente, di lesione dei diritti e di climalterazione, riferibili a ENI.

Se ne citano alcune, si ripete, di pubblico riscontro, dunque acquisibili, con normale diligenza, anche dall'ANP e dal suo Presidente.

a) Nel caso Bonny Island-Nigeria, ENI è stata indagata per presunte tangenti pagate per ottenere appalti per la costruzione di impianti di estrazione e stoccaggio del gas a Bonny Island. In particolare, nel 2010, ENI è stata chiamata dalla "Security and Exchange Commission" (SEC), l'autorità di vigilanza della borsa statunitense, a rispondere delle attività poste in essere da una sua controllata (Snamprogetti). Per tale chiamata di responsabilità, ENI ha pagato 365 milioni di euro alle autorità americane, evitando così il processo dinanzi al Tribunale di Houston (Case 4:10-cr-00460). Per il medesimo fatto, Snamprogetti è stata definitivamente condannata in Italia.

b) Sulla posizione di ENI in Congo, è in corso un'indagine della Procura di Milano, in relazione a presunti eventi corruttivi connessi alla vendita di quote di giacimenti, dove ENI operava, a favore di società locali legate a persone gradite al dittatore Sassou Nguesso.

c) Nella vicenda OPL 245, in Nigeria, ENI ed alcuni dei suoi più alti dirigenti sono stati rinviati a giudizio per l'acquisizione del blocco petrolifero offshore OPL 245, per ottenere il quale – secondo la Procura di Milano – nel 2011 ENI e Shell avrebbero versato la somma di 1,3 miliardi di dollari, somma destinata al governo nigeriano, per poi confluire alla società Malabu, di proprietà di Dan Etete, ex Ministro del Petrolio, successivamente condannato per riciclaggio di denaro sporco, assegnatario del giacimento OPL 245. Nel settembre 2014, un Tribunale inglese ha riconosciuto che 523 milioni di dollari del pagamento effettuato da Shell ed ENI sono andati persi in tangenti. Nel settembre del 2018, due indagati (gli intermediari Emeka Obi e Gianluca Di Nardo) sono stati condannati dal Tribunale di Milano, entrambi a quattro anni di reclusione dopo il rito abbreviato. ENI si è sempre difesa affermando di aver trattato e siglato il contratto con il governo nigeriano, di fatto negando ogni corruzione, ancorché, nell'aprile del 2017, Shell abbia ammesso di essere stata a conoscenza di come il pagamento per la transazione fosse destinato a Dan Etete.

d) Con riferimento alla posizione di ENI in Algeria, il 20 aprile 2020, sempre la citata SEC statunitense ha divulgato la notizia che ENI ha accettato di patteggiare, con ammissione di responsabilità, le imputazioni per violazione delle disposizioni in materia di controllo contabile interno, previste dalla legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero. Questa volta la vicenda riguardato un pagamento improprio in Algeria da parte di SAIPEM, controllata al tempo dei fatti per il 43% da ENI. La SEC non ha mancato di far notare che ENI è recidiva, in ragione della già citata pregressa vicenda Snamprogetti. Per il caso di corruzione internazionale in Algeria, ENI ha dovuto affrontare anche un processo in Italia, per il quale è stata assolta in grado di appello.

e) A gennaio di 2020, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato ENI per 5 milioni di euro per la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, riguardanti il c.d. "green diesel". L'Autorità Garante ha imposto a ENI il ritiro della pubblicità e il pagamento della sanzione, in quanto i prodotti pubblicizzati venivano reclamizzati come aventi "vanti ambientali che non sono risultati fondati".

f) ENI è stata la prima multinazionale italiana citata in giudizio da una comunità indigena per disastro ambientale. Il caso riguardava lo sversamento di petrolio, proveniente da un oleodotto di ENI, ai danni di una piccola comunità nigeriana (Ikebiri). L'iter che ha portato la comunità di Ikebiri a decidere di agire in giudizio in Italia è lungo; parte probabilmente dal lontano 1999 allorché alcuni membri della comunità, esasperati dal rifiuto della NAOC (controllata al 100% da ENI) di risarcire i gravi e diffusi danni derivanti dagli sversamenti verificatisi negli anni 1972, 1980, 1990, 1992, 1994 e 1999, decisero di protestare occupando le aree di alcuni pozzi. Il giudizio di responsabilità, radicato presso il Tribunale di Milano, si è poi arrestato perché ENI, attraverso la controllata NAOC, ha deciso di transigere la lite con la comunità indigena.

g) Un'altra comunità, quella di Aggah, sempre in Nigeria, ha avviato una procedura di accertamento dinanzi al Punto di Contatto Nazionale italiano (ed olandese) per l'implementazione delle Linee Guida elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di condotta responsabile delle imprese, imputando direttamente ad ENI le devastanti conseguenze delle attività realizzate da NAOC nel loro territorio, perpetrate sin dagli anni Settanta. Anche questa procedura si è conclusa con l'impegno di ENI a porre rimedio agli inconvenienti creati.


h) Altrettanto nota è la vicenda italiana di Val d'Agri, in Basilicata. Attualmente è in corso, presso il Tribunale di Potenza, il processo che coinvolge – tra gli altri – alcuni dipendenti di ENI sullo smaltimento illegale di rifiuti (<https://valori.it/un-secondo-processo-per-eni-in-basilicata-i-rifiuti-pericolosi-del-petrolio-diventano-innocui/>). Inoltre, nell'aprile 2019, nell'ambito dell'inchiesta su una fuoriuscita dai serbatoi di 400 tonnellate di petrolio, è stato arrestato un dirigente di ENI. Le imputazioni sono di disastro ambientale, abuso d'ufficio e falso ideologico (<http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/ambiente-indagate-13-persone-per-reati-di-disastro-ambientale-e-una-misura-cautelate-degli-arresti-domiciliari>).

i) ENI è sotto processo per disastro ambientale anche a Gela, a causa dei danni dovuti alla raffineria, oggi in via di riconversione (ad olio di palma). Secondo le imputazioni della Procura, avvalorate dal risultato delle analisi epidemiologiche, il ciclo produttivo di ENI avrebbe

compromesso la salute dei cittadini (<https://www.lasicilia.it/news/cronaca/11912/leni-a-processo-a-gela-per-inquinamento-sottaccusa-anche-per-i-bimbi-nati-malformati.html>).


I) Secondo uno studio svolto dal Climate Accountability Institute nell'ottobre 2019 (<https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions>) oltre il 70% delle emissioni di gas serra dal 1988 al 2017 è riconducibile ad appena 100 imprese che operano nel settore dei combustibili fossili. Questo studio segue ad un altro, pubblicato dal medesimo istituto nel 2017 (<https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1501833772>), secondo cui le prime 100 aziende produttrici di combustibili fossili hanno generato l'emissione complessiva in atmosfera di circa 1.000 miliardi di tonnellate di CO₂ e altri gas serra, pari al 52% di tutta la CO₂ emessa dagli inizi della rivoluzione industriale. Il report continua dimostrando che nel periodo 1988–2015 queste 100 aziende hanno contribuito all'emissione di 833 miliardi di tonnellate di gas serra, pari a circa la medesima quantità di emissioni generate nel precedente periodo 1750-1998 (cioè 820 miliardi di tonnellate CO₂-eq): in 28 anni hanno emesso la stessa quantità emessa nei precedenti 238 anni, come riportato nel seguente grafico contenuto nello studio sopra indicato del Climate Accountability Institute:

Figure 3: Fossil fuel sector operational and product GHG emissions, 1750-2015



Nell'anno 2015, le 224 aziende collegate al mondo delle energie fossili hanno determinato il 91% delle emissioni di gas serra industriali, ed oltre il 70% di tutte le emissioni globali.

Il contributo delle singole aziende è riportato nel seguente grafico, anch'esso contenuto nello studio sopra menzionato:



m) Questi grafici sono omessi dalla "rigorosa" formazione/informazione di ENI. Perché?

Come si evince dal grafico, al 30° posto di questa graduatoria compare ENI, il maggior emettitore di gas serra italiano, con 5.319 Mt CO₂-eq cumulative, pari allo 0,6% delle emissioni industriali globali di gas serra nel medesimo periodo (1988-2015). In base a quale criterio "rigoroso" e "scientifico", questo tipo di informazione ambientale e climatica, pur obbligatoria per legge, è stata omessa nella formazioni/informazione erogata da ENI? Anche in questo vale l'inverosimile argomentare del Presidente ANP, per cui aver contribuito alla climalterazione renderebbe "maestri" nell'insegnare la lotta ai cambiamenti climatici.

n) Un recente Dossier di studio arricchisce le informazioni acquisibili su ENI in merito alle proprie operazioni di valorizzazione del "trademark" attraverso mirati inserimenti nella "economia dell'immateriale".

Se ne fornisce il link: <https://asud.net/follow-the-green-la-narrazione-di-eni-alla-prova-dei-fatti/>

10)

Con la sua superficiale condotta, ANP ha dato prova di ignorare del tutto anche i 17 SDGs dell'ONU per il 2030, ai quali l'Italia aderisce. In base ad essi, i temi ambientali e della lotta ai cambiamenti climatici devono essere sempre declinati con i temi di rispetto dei diritti umani, della giustizia sociale, della eliminazione di ogni forma di discriminazione, della inclusione.

Ha dato prova, altresì, di ignorare il quadro giuridico di individuazione delle responsabilità climalteranti, come sancito dall'UNFCCC.

Nulla di tutto questo traspare dal materiale, messo a disposizione dei docenti sotto il logo ANP/ENI.

Pertanto, tale offerta formativa ANP/ENI, oltre che scorretta, è persino incompleta, lacunosa, insufficiente sia sul versante dei 17 SDGs ONU, così tradendo il piano italiano di promozione degli stessi, sia sul versante della rappresentazione completa ed esaustiva del quadro giuridico delle responsabilità climalteranti (al cui interno si inserisce, come visto, proprio ENI), così danneggiando docenti e, di riflesso, discenti nel loro diritto alla formazione completa e imparziale.

11)

La condotta di ANP è lesiva dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse", dato che impedisce ai docenti, formati/informati da ENI in base all'accordo di sponsorizzazione con ANP, di acquisire il bagaglio integrato di conoscenze, richiesto dall'UNFCCC e dai 17 SDGs ONU, utile a promuovere la "coscienza critica" sul futuro sostenibile, disattendendo platealmente la citata Convenzione dei diritti del fanciullo.

12)

La condotta di ANP è altresì lesiva del diritto alla scienza dei docenti nella loro qualità di cittadini e formatori, diritto riconosciuto sin dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, ma ignoto ad ANP.

**tutto ciò premesso, i sottoscritti e le persone indicate nell'elenco allegato
diffidano ANP, nella persona del suo legale rappresentante,**

I - a promuovere immediatamente, e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, una completa e imparziale formazione/informazione dei docenti sui temi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, nella conoscenza e comprensione di tutti i 17 SDGs ONU;

II - a ricorrere esclusivamente alle competenze scientifiche ed educative della RUS, dell'ASVIS o dell'IPSRA, autorevoli Istituzioni italiane indipendenti, senza fini di lucro e integralmente competenti in materia sia di ricerca che di didattica;

III - a rescindere immediatamente il rapporto di sponsorizzazione tra ANP ed ENI, perché contrario alla deontologia docente, che impone di impedire qualsiasi forma di promozione del "trademark" di un soggetto privato con fini di lucro, interessato a entrare nella "economia dell'immateriale" delle scuole, attraverso la dissimulazione di un'offerta formativa/informativa, lacunosa e incompleta, e quindi in contrasto con la UNFCCC e la Convenzione di Aarhus.;

IV - a eliminare dal proprio sito il "materiale didattico" corredato del logo ENI, perché incompleto, lacunoso, impreciso e fuorviante per la parzialità delle informazioni ambientali e climatiche ivi contenute, per doveroso rispetto dei diritti di informazione dei docenti, dei discenti e delle famiglie, tutelati dalla Costituzione, dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, dal diritto alla scienza;

V - a scrivere a tutti i Dirigenti scolastici italiani, che hanno partecipato o aderito alla formazioni/informazione sponsorizzata da ENI, invitandoli a non utilizzare tale materiale didattico ANP/ENI, perché insufficiente e lacunoso;

VI - a comunicare ai sottoscritti il pieno adempimento di quanto richiesto entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della presente, a dimostrazione della recuperata deontologia docente verso gli altri docenti, i discenti e le famiglie dei discenti.

Si avverte sin d'ora che

in mancanza di riscontro e decorsi i trenta (30) giorni indicati, i sottoscritti agiranno per le vie legali, nessuna esclusa, e procederanno alle iniziative di tutela ammesse dall'ordinamento attraverso l'intervento del Ministero della pubblica istruzione, l'Autorità garante dei diritti del fanciullo, l'Autorità nazionale anticorruzione.

Si allega: elenco dei 65 istanti tra docenti, genitori e rappresentanti di organizzazioni della società civile.

Lecce-Napoli, 21 maggio 2020

Prof. Avv. Michele Carducci

Avv. Raffaele Cesari

Avv. Luca Saltalamacchia



Dichiarazione sulla privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'informativa ed esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Lecce-Napoli, 21 maggio 2020

Prof. Avv. Michele Carducci

Avv. Raffaele Cesari

Avv. Luca Saltalamacchia



Si chiede l'invio della risposta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

michele.carducci@pec.it, cesari.raffaele@ordavvle.legalmail.it, lucasaltalamacchia@pec.it